

Famiglia. Affidamento condiviso, ma per i minori la figura materna prevale sul padre

I figli seguono la madre se si trasferisce altrove

Patrizia Maciocchi

ROMA

La mamma, per i bimbi in tenera età, è una figura insostituibile e prevalentemente rispetto al padre. E se la moglie separata decide di andare a lavorare in un'altra regione le figlie minori vanno con lei anche se questo significa lasciare il padre al quale sono molto legate e l'ambiente familiare. Rapporto quotidiano con l'altro genitore, affetti e abitudini acquisite possono essere sacrificate, secondo la Cassazione, (sentenza 9633) in considerazione dell'età delle bambine "contese" 5 e 9 anni.

La decisione, presa dopo la separazione consensuale, di collocare le bambine presso la madre, era stata rivista dal Tribunale che aveva "riportato" le bambine al padre, quando la donna, un magistrato, aveva deciso di trasferirsi per lavoro in un'altra regione. Scelta fatta per evitare lo stress di circa un'ora di viaggio necessaria per raggiungere il nuovo tribunale, dopo la sop-

pressione del distretto del paese nel quale abitava. Un verdetto completamente ribaltato dalla corte d'Appello. Le figlie, sebbene ormai affrancate «da una stretta dipendenza materiale e fisica dalla madre quanto alle esigenze primarie e più elementari

CAMBIO DI ROTTA

Il principio della bigenitorialità e il diritto del papà alla quotidianità cedono il passo al rapporto con la mamma, ritenuto indispensabile

di vita» restavano bisognose della figura materna, apportatrice di una speciale carica affettiva capace di trasmettere senso di protezione e sicurezza altrimenti insostituibili per il loro armonico sviluppo psico-fisico. Il padre dalla sua si gioca tutte le carte.

Il dispiacere per il trasferimento manifestato dalle bambine, la

perdita del legame quotidiano con loro, la violazione dei principi affermati con la riforma della filiazione (Dlgs 154/2013) che pone al centro della responsabilità dei genitori il punto di vista dei figli. Per essere in linea con il nuovo corso il diritto ad autodeterminarsi nel trasferimento avrebbe dovuto trovare un limite nell'interesse superiore del minore a restare dove era. I giudici però, correggendo la rotta rispetto a quanto affermato in altre sentenze, puntano sulla capacità di adattamento dei bambini.

Il grado di ambientamento raggiunto affettivo, ambientale e scolastico, non avrebbe impedito alle bimbe di ricrearsi una rete di conoscenze grazie alla «particolare duttilità e capacità di adattamento alle novità». Certi che di mamma ce ne sia una sola, i giudici non si lasciano smuovere neppure dalla prova, fornita dal padre, di non essere riuscito ad ottenere il trasferimento nella città dove andava la moglie. Né importa che la donna avesse rifiutato l'offerta di restare nella regione lavorando presso il tribunale del luogo al quale era stata assegnata mentre lui si sarebbe sobbarcato lo spostamento ogni giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA